

- (9) Per facilitare l'accesso del pubblico ai dati pubblicati è opportuno che la Commissione metta a disposizione un sito internet della Comunità, con collegamenti ai siti degli Stati membri in cui sono state pubblicate le informazioni. Tenendo conto delle diverse strutture organizzative negli Stati membri, è opportuno che i medesimi provvedano alla designazione degli organismi a cui affidano il compito di creare e gestire un sito internet unico e di pubblicare i dati.
- (10) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1437/2007 dispone che l'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005, inserito dal medesimo regolamento (CE) n. 1437/2007, si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2007 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2007: è quindi necessario che anche le modalità di applicazione si applichino con la stessa decorrenza.

- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Contenuto della pubblicazione

1. La pubblicazione di cui all'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 contiene le seguenti informazioni:
- nome e cognome, se si tratta di persone fisiche;
  - ragione sociale, quale registrata, se si tratta di persone giuridiche;
  - nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone fisiche o giuridiche senza personalità giuridica propria;
  - il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
  - per il Fondo europeo agricolo di garanzia, di seguito FEAGA, l'importo dei pagamenti diretti, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario considerato;
  - per il FEAGA, l'importo dei pagamenti diversi da quelli di cui alla lettera e), percepiti da ogni beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario considerato;

- per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di seguito il FEASR, l'importo totale dei finanziamenti pubblici percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario considerato, comprensivo sia del contributo comunitario che del contributo nazionale;
- la somma degli importi di cui alle lettere e), f) e g), percepiti da ciascun beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario considerato;
- la valuta di tali importi.

2. Gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 2

##### Forma della pubblicazione

Le informazioni di cui all'articolo 1 sono pubblicate su un sito internet unico per ogni Stato membro, che gli utenti possono consultare attraverso uno strumento di ricerca che permette di cercare i beneficiari per nome, per comune, per importi percepiti, quali descritti all'articolo 1, lettere e), f), g) e h), o una combinazione di tali dati e di estrarre le informazioni corrispondenti sotto forma di un insieme unico di dati.

#### Articolo 3

##### Data della pubblicazione

- Le informazioni di cui all'articolo 1 sono pubblicate entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
- Per le spese del FEASR sostenute tra il 1° gennaio e il 15 ottobre 2007 le informazioni sono pubblicate entro il 30 settembre 2008 nei casi in cui le spese siano state rimborsate dal FEASR allo Stato membro entro tale data. Negli altri casi le informazioni sono pubblicate insieme alle informazioni relative all'esercizio finanziario 2008.
- Le informazioni restano disponibili sul sito internet per due anni a decorrere dalla data della pubblicazione iniziale.

#### Articolo 4

##### Informazione dei beneficiari

- Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno resi pubblici a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del presente regolamento e che possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione delle Comunità e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- Se si tratta di dati personali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nel rispetto dei requisiti della direttiva 95/46/CE e i beneficiari sono informati dei diritti loro conferiti da tale direttiva e delle procedure applicabili per esercitarli.